



NOLEGGIO, VENDITA E ASSISTENZA DI MOTOCOMPRESSORI,
GRUPPI ELETTROGENI E TRIVELLE.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1 – Ambito di applicazione ed efficacia

Le presenti Condizioni Generali disciplinano tutte le vendite di beni, macchinari e attrezzature, nuovi e usati, effettuate da Coppola Compressori S.r.l. (di seguito "Venditore"), salvo diversa pattuizione espressamente concordata per iscritto tra le parti.

Le presenti condizioni si applicano esclusivamente alle vendite concluse tra il Venditore e soggetti che agiscono nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (vendite tra professionisti, con esclusione dei consumatori ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 206/2005).

Le presenti condizioni sono vincolanti per entrambe le parti; il Cliente rinuncia espressamente ad avvalersi di proprie condizioni generali di acquisto, che non avranno alcuna efficacia nei rapporti con il Venditore ancorché successive o richiamate nell'ordine.

L'accettazione dell'offerta o dell'ordine comporta l'integrale accettazione delle presenti condizioni. Esse restano efficaci fino a revoca espressa o sostituzione con nuove condizioni sottoscritte.

Art. 2 – Ordini, offerte e conferme d'ordine

Il contratto si intende concluso esclusivamente a seguito dell'accettazione scritta dell'offerta da parte del Cliente e della successiva conferma d'ordine da parte del Venditore.

Gli ordini trasmessi dal Cliente si intendono irrevocabili sin dal loro invio. Le offerte del Venditore si considerano ferme e irrevocabili solo se espressamente qualificate come tali per iscritto e con indicazione del relativo termine di validità.

Le offerte formulate da agenti o altri intermediari non sono vincolanti per il Venditore fino a conferma scritta di quest'ultimo.

L'offerta del Venditore ha validità di 30 giorni salvo diversa indicazione. Il preventivo sottoscritto per accettazione, unitamente alle presenti condizioni, integra il contratto tra le parti.

Art. 3 – Elementi della fornitura

La fornitura comprende i soli elementi e le parti descritti nella conferma d'ordine e nell'offerta..

Art. 4 – Prezzi

Tutti i prezzi si intendono al netto di IVA, trasporto, scarico, montaggio, collaudo, spese assicurative e qualsiasi altro onere non espressamente indicato nell'offerta. Salvo diversa indicazione, i prezzi si intendono per merce resa Ex Works (Incoterms® vigenti).

Qualora, tra la data della conferma d'ordine e quella di approntamento/consegna, intervengano aumenti dei costi dei beni o delle materie prime, le parti si impegnano a rinegoziare in buona fede la parte economica del contratto al fine di ripristinare l'equilibrio originario. In difetto di accordo entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ciascuna parte potrà recedere con preavviso di almeno 15 giorni, fermo il diritto del Venditore a essere tenuto indenne dei costi già sostenuti.

Art. 5 – Termini di consegna

I termini di consegna indicati nell'offerta hanno natura meramente indicativa e non essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c. Eventuali ritardi dovuti a cause non imputabili al Venditore, inclusi ritardi dei fornitori, problemi logistici, forza maggiore o indisponibilità di materiali, non daranno diritto ad annullare l'ordine né a richiedere risarcimenti.

Art. 6 – Trasporto e passaggio del rischio

Salvo diverso accordo scritto, il trasporto e la relativa assicurazione sono a cura e spese del Cliente. Il rischio relativo ai beni passa al Cliente al momento della consegna al vettore o del ritiro presso il magazzino del Venditore.

Eventuali contestazioni relative al trasporto dovranno essere formulate direttamente al vettore. L'imballaggio si intende per trasporto su strada; imballi speciali comportano costi aggiuntivi a carico del Cliente.

Art. 7 – Controllo della merce e denuncia dei vizi

Il Cliente è tenuto a verificare immediatamente quantità, integrità e conformità della merce al momento della consegna.

I **vizi apparenti** e le difformità riconoscibili dovranno essere contestati per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla consegna. I **vizi occulti** dovranno essere denunciati per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla loro scoperta e comunque entro il termine di prescrizione di un anno dalla consegna ai sensi dell'art. 1495 c.c.

Decorsi tali termini la fornitura si intenderà definitivamente accettata. Per i beni usati resta ferma la disciplina speciale di cui all'articolo che segue.

Art. 8 – Garanzia sui beni nuovi

Coppola Compressori srl

Via Guglielmo Marconi, 15 (Zona ASI)
80027 - Frattamaggiore (NA)
P. IVA: 05696471217
Cap. Soc. 4.000.000€ Int. Vers.

Tel. 0815735165
Fax: 0815730674
info@coppolacompressori.com
www.coppolacompressori.com



NOLEGGIO, VENDITA E ASSISTENZA DI MOTOCOMPRESSORI,
GRUPPI ELETTROGENI E TRIVELLE.



Salvo diversa indicazione riportata nell'offerta, il Venditore garantisce i beni nuovi per 12 (dodici) mesi dalla data di consegna contro i difetti originari di fabbricazione, considerando un utilizzo ordinario pari a un turno lavorativo giornaliero. Trattandosi di vendite tra professionisti, non trova applicazione la garanzia legale di conformità di cui agli artt. 128 ss. D.Lgs. 206/2005.

La garanzia è limitata, a scelta del Venditore, alla riparazione o sostituzione delle parti riconosciute difettose, con esclusione di ogni ulteriore pretesa. Gli interventi in garanzia sono eseguiti esclusivamente da personale qualificato indicato dal Venditore e non prolungano la durata della garanzia.

Sono esclusi dalla garanzia:

- normale usura;
- materiali di consumo e utensili soggetti ad usura;
- danni causati da utilizzo improprio, errata installazione, mancata manutenzione;
- modifiche non autorizzate e impiego non conforme alle istruzioni del costruttore;
- parti elettriche/elettroniche e danni da correnti galvaniche o corrosioni chimiche;
- difetti derivanti dall'uso di prodotti non raccomandati dal costruttore.

La presente garanzia assorbe e sostituisce ogni altra garanzia legale nei limiti consentiti tra professionisti.

Art. 9 – Vendita di beni usati

Le disposizioni del presente articolo si applicano in via speciale e prevalente alla vendita di beni usati, macchinari ricondizionati e attrezzature di seconda mano. Il regime di garanzia applicabile alla singola vendita è quello indicato nell'offerta mediante indicazione descrittiva denominata **"BENE USATO"**.

Il bene usato è venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che il Cliente – operatore professionale del settore – dichiara di aver **esaminato e provato** prima dell'acquisto, riconoscendolo idoneo all'uso cui è destinato. L'accettazione del bene è documentata mediante sottoscrizione, al momento della consegna, di apposito **verbale di presa in consegna** recante l'indicazione dello stato, delle ore di funzionamento/utilizzo e degli eventuali accessori. La sottoscrizione del verbale costituisce prova dell'avvenuto esame e della piena accettazione dello stato del bene.

Il bene è venduto con la formula "visto e piaciuto", nello stato in cui si trova. Ai sensi dell'art. 1490, comma 2, c.c., le parti convengono l'esclusione della garanzia per vizi e per mancanza di qualità, nonché di ogni forma di garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c. Il Cliente rinuncia pertanto a ogni azione, eccezione o pretesa fondata su vizi, difetti o difformità del bene rilevabili all'esame e alla prova.

Art. 10 – Limitazione di responsabilità

La responsabilità del Venditore è limitata al valore della fornitura contestata. È escluso qualsiasi risarcimento per danni indiretti, lucro cessante, fermo macchina, perdita di produzione, perdita di commesse o mancato guadagno.

Le limitazioni ed esclusioni di cui al presente articolo non operano nei casi di dolo o colpa grave del Venditore, ai sensi dell'art. 1229 c.c., né nei casi di responsabilità inderogabile per legge.

Art. 11 – Riserva di proprietà

Ai sensi dell'art. 1523 e seguenti c.c., la proprietà dei beni rimane in capo al Venditore sino all'integrale pagamento del prezzo pattuito e degli oneri accessori.

Fino a tale momento il Cliente non potrà alienare, concedere in garanzia, modificare o trasferire i beni a terzi, né spostarli in luogo diverso, senza preventiva autorizzazione scritta del Venditore.

Il Cliente si obbliga: (i) a comunicare tempestivamente al Venditore eventuali azioni esecutive o cautelari promosse da terzi sui beni; (ii) in caso di pignoramento o sequestro, a far constatare all'autorità giudiziaria procedente, mediante esibizione del contratto e della documentazione, che la proprietà dei beni spetta al Venditore.

Le parti danno atto che la presente clausola è stipulata per atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento, ai fini dell'opponibilità ai creditori del Cliente ex art. 1524 c.c.

Art. 12 – Pagamenti

I pagamenti dovranno essere effettuati secondo le modalità e le scadenze indicate nell'offerta o nella fattura. Il mancato pagamento anche di una sola scadenza comporterà l'immediata decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. Sui pagamenti in ritardo decorreranno gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002.

Eventuali reclami o contestazioni, anche in sede giudiziaria, non legittimano il Cliente a sospendere o ritardare i pagamenti relativi alla fornitura (clausola solve et repete, art. 1462 c.c.), né a operare deduzioni dal prezzo non previamente autorizzate per iscritto.

Art. 13 – Sospensione delle forniture

In caso di ritardi nei pagamenti o di peggioramento delle condizioni economiche del Cliente tale da porre in pericolo il conseguimento della controprestazione, il Venditore potrà sospendere o annullare le consegne in corso, ovvero subordinarle alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento, ai sensi degli artt. 1460 e 1461 c.c.

Coppola Compressori srl

Via Guglielmo Marconi, 15 (Zona ASI)
80027 - Frattamaggiore (NA)
P. IVA: 05696471217
Cap. Soc. 4.000.000€ Int. Vers.

Tel. 0815735165
Fax: 0815730674
info@coppolacompressori.com
www.coppolacompressori.com



NOLEGGIO, VENDITA E ASSISTENZA DI MOTOCOMPRESSORI,
GRUPPI ELETTROGENI E TRIVELLE.



Ove il ritardo nei pagamenti superi 60 (sessanta) giorni, il Venditore potrà risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., trattenere gli acconti a titolo di parziale risarcimento e considerare immediatamente esigibile ogni pagamento dovuto dal Cliente, anche se derivante da altri contratti.

Art. 14 – Forza maggiore

Nessuna responsabilità potrà essere imputata alle parti per il mancato o ritardato adempimento dovuto a un impedimento estraneo al proprio controllo, non ragionevolmente prevedibile al momento della conclusione del contratto né evitabile. A titolo esemplificativo: carenza di energia o materie prime, scioperi, provvedimenti della Pubblica Amministrazione, eventi bellici, atti di terrorismo, emergenze epidemiologiche, catastrofi naturali.

La parte che invoca la forza maggiore deve darne tempestiva comunicazione all'altra. L'adempimento è differito per la durata dell'evento, con un periodo aggiuntivo non superiore a 15 giorni. Se l'impedimento persiste oltre 60 (sessanta) giorni, ciascuna parte potrà risolvere il contratto senza oneri aggiuntivi.

Art. 15 – Riservatezza

Le informazioni di qualsiasi natura fornite dalle parti in forma scritta od orale nell'ambito del rapporto si intendono riservate e non potranno essere divulgate a terzi né utilizzate per finalità estranee all'esecuzione del contratto.

Art. 17 – Legge applicabile e foro competente

Le presenti condizioni sono regolate dalla legge italiana, con esclusione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili dell'11 aprile 1980 (CISG)

Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli. In deroga a quanto precede, il Venditore avrà comunque la facoltà di agire presso il foro del Cliente, in Italia o all'estero.

Art. 18 – Disposizioni finali

I diritti e le obbligazioni del Cliente non potranno essere ceduti a terzi senza consenso scritto del Venditore. L'eventuale invalidità di una singola clausola non pregiudica la validità delle restanti.

Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 c.c.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente approva specificamente le clausole di cui agli articoli: **1** (rinuncia alle condizioni di acquisto del Cliente), **2** (irrevocabilità dell'ordine), **5** (Termini di consegna non essenziali), **6** (Trasporto e passaggio del rischio), **7** (decadenza per denuncia vizi), **8** (Garanzia beni nuovi), **9** (Vendita di beni usati – esclusione/limitazione di garanzia, "visto e piaciuto"), **10** (Limitazione di responsabilità), **11** (Riserva di proprietà), **12** (Pagamenti – decadenza dal termine e solve et repete), **13** (Sospensione forniture e cross-default), **14** (Forza maggiore), **17** (Foro competente esclusivo e facoltà unilaterale del Venditore).

Luogo e data _____

Timbro e firma del Cliente _____

Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 c.c.

Timbro e firma del Cliente _____

Coppola Compressori srl

Via Guglielmo Marconi, 15 (Zona ASI)
80027 - Frattamaggiore (NA)
P. IVA: 05696471217
Cap. Soc. 4.000.000€ Int. Vers.

Tel. 0815735165
Fax: 0815730674
info@coppolacompressori.com
www.coppolacompressori.com